

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1964

(6<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 »  
(267) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 57, 59
KUNTZE . . . . .	59
MONNI, relatore . . . . .	58
TOMASSINI . . . . .	58

La seduta è aperta alle ore 12,20.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Angelini Armando, Azara, Dominedò, Gatto Eugenio,

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Gramegna, Lami Starnuti, Kuntze, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Tessitori e Tomassini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Papalia è sostituito dal senatore Jodice.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

RENDINA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (267)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*) ».

**M O N N I**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ottobre 1963 il Ministro di grazia e giustizia Bosco presentò il disegno di legge che si trova oggi al nostro esame, con il quale si tende a modificare l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

In verità si tratta di un piccolo provvedimento che, onorevole Sottosegretario di Stato, risolve ben poco. Ci si lamenta sempre della povertà delle proposte, oltre che dei mezzi, riguardanti l'Amministrazione della giustizia; e questa è anch'essa una ben povera proposta. Il Ministro guardasigilli, avendo rilevato come nei concorsi per posti di cancelliere e di segretario si fosse verificata una scarsissima partecipazione di candidati che conoscessero la stenografia, ha pensato di provvedere a fornire un maggiore incentivo per i candidati.

Ora, da più parti, ogni qualvolta si è discusso il bilancio della giustizia, è stata rilevata la necessità che per le udienze, per le istruttorie, il magistrato possa disporre di uno stenografo. Quante volte tutti noi, avvocati, magistrati, ci siamo lamentati della poca completezza e precisione dei verbali? Moltissime volte in sede d'Appello e di Cassazione si discute sulla rispondenza effettiva del verbale a quelle che sono state le di-

chiarazioni di talune delle parti, dei testimoni; ai discorsi fatti e via dicendo; quindi ognuno intende l'importanza che può avere per la Magistratura e per gli uffici giudiziari l'opera dello stenografo.

Gli stenografi, però, finora non hanno concorso agli esami per posti di cancelliere e di segretario perchè questa aggiunta capacità non dava loro quasi alcun vantaggio. La legge vigente sul personale delle cancellerie e delle segreterie attribuisce infatti una frazione di punto o fino a un punto a coloro che siano in grado di stenografare; di qui il disegno di legge che, come ho detto, si propone di incoraggiare i candidati che sono riusciti a procurarsi il diploma.

Ho detto che si tratta di una povera proposta perchè, in effetti, quando davvero si fosse voluto rimediare a questa grande necessità, quando si fosse davvero voluta la completezza di tutti gli atti giudiziari, quando si fosse voluto che fossero raccolte sul serio, integralmente delle dichiarazioni che possono avere un valore immenso nella valutazione delle prove e dei fatti, allora non si sarebbe dovuto pensare a dare un maggior punteggio, bensì ad istituire proprio questi posti di stenografo, che debbono essere distaccati dagli uffici di cancelliere e di segretario.

Contentiamoci, comunque, per il momento, del disegno di legge in esame, il quale, come ho accennato, si propone, per richiamare l'attenzione degli stenografi ed invogliarli a partecipare ai concorsi, di attribuire loro un punteggio maggiore di quello stabilito dall'articolo 23 della legge del 1960. Il disegno di legge modifica il suddetto articolo portando fino a tre voti il punteggio previsto, creando cioè una prerogativa, un privilegio che dà la possibilità di vincere un concorso a chi, oltre agli altri requisiti, abbia anche quello previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 23 della legge del 1960.

Pertanto il relatore propone l'approvazione del provvedimento nel testo in cui ci è presentato.

**T O M A S S I N I**. Io sono d'accordo con l'onorevole relatore sull'opportunità di approvare il disegno di legge. Colgo però

l'occasione per rivolgere al rappresentante del Governo una viva preghiera affinché voglia accogliere i voti provenienti da ogni parte e rispondenti alle esigenze dell'epoca moderna perchè vengano introdotti nelle aule giudiziarie, per la verbalizzazione di quanto avviene nel dibattimento, gli strumenti tecnici più progrediti di scritturazione; in particolare il mezzo della stenotipia e tutti quelli che sono in uso anche in altri Paesi.

In recenti e clamorosi processi penali si è dovuta lamentare l'assenza di questi moderni strumenti di verbalizzazione; i vecchi sistemi, inadatti e superati, fra l'altro confermano nell'opinione pubblica la sensazione che l'apparato statale sia inefficiente.

KUNTZE. Dichiaro che il Gruppo comunista vota a favore del disegno di legge, pur riconoscendo che esso non risolve i problemi essenziali di una maggiore precisione nella riproduzione dell'oralità del dibattimento che attualmente è affidata ai poteri discrezionali del Presidente; questi molte volte può avere delle percezioni inesatte o tradurre in maniera non perfettamente fedele le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni delle parti. Questo il motivo per cui mi associo a quanto ha detto il senatore Tomassini chiedendo che il Governo si preoccupi di introdurre nelle aule giudiziarie quei mezzi moderni che sono ormai alla portata di tutti; non vedo perchè essi debbano ave-

re ostracismo per quanto riguarda l'attività giudiziaria.

Io per molti anni sono stato sostenitore addirittura della tesi di introdurre la stenografia come materia di concorso per le cancellerie e le segreterie, ma, dato che questo non è ancora possibile, accogliamo il presente disegno di legge, nella speranza che un maggior numero di stenografi affluisca ai concorsi.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento propongo di integrare il titolo del provvedimento con la citazione dell'argomento della legge n. 1196 del 1960. Se non si fanno osservazioni, il titolo risulta, pertanto, del seguente tenore: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,35.*

Dott. MARTO CALONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari